



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2015/2016

Comunicato Ufficiale n. 20 del 4 settembre 2015

CALENDARI DEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2015/'16

Nelle pagine seguenti si pubblicano, in allegato, i calendari dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione 2015/2016, nei rispettivi gironi. Nei prospetti relativi ad ogni singolo girone sono stati indicati – oltre ai campi di gioco, ai giorni ed agli orari delle gare interne – i colori sociali ed i recapiti telefonici delle società partecipanti.

ARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2015/2016 RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI VALIDE PER ENTRAMBI I CAMPIONATI

PRIMA GIORNATA: 12/13 settembre 2015;

ULTIMA GIORNATA: 17 aprile 2016;

TURN0 INFRASETTIMANALE:
24 marzo 2016 (Giovedì Santo).

PLAY-OFF E PLAY-OUT:
(fatte salve le ipotesi di reclami pendenti presso gli Organi di Giustizia Sportiva, nonché fatti salvi i casi di eventuali spareggi):

primo turno:	1 maggio 2016;
secondo turno:	8 maggio 2016.

RIPOSI: soste Natalizie 27 dicembre 2015; 3 gennaio 2016;
sosta Pasquale 27 marzo 2016.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Possono partecipare a gare dei Campionati di Eccellenza e Promozione 2015/2016 tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni in ordine all'età:

- nessuna limitazione di impiego in relazione all'età massima;

- in relazione all'età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno d'età, nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. **L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego di calciatori "giovani", comporterà la sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva;**

- il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 35, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della facoltà concessa dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr C.U. n. 77 della L.N.D. del 30 gennaio 2004, nonché C.U. n. 107

della L.N.D. del 28 aprile 2005) in ordine ai calciatori “giovani”, ha disposto, per la stagione sportiva 2015/2016, che **alle società partecipanti ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione è fatto obbligo di impiegare fin dall'inizio, comunque e per tutta la durata di ogni gara dell'attività ufficiale innanzi indicata, almeno UN CALCIATORE nato dal 1° GENNAIO 1998 in poi, almeno UN CALCIATORE nato dal 1° GENNAIO 1997 in poi ed almeno UN CALCIATORE nato dal 1° gennaio 1996 in poi**, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, con le due eccezioni che seguono (fermo restando, a titolo esemplificativo, che un calciatore dell'anno 1998 – se unico in campo, in quel momento – non può essere sostituito da un calciatore del 1997 o del 1996):

- 1) eventuale espulsione dal campo di calciatore della fascia d'età obbligata;
- 2) esclusivamente nell'ipotesi che siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, infortunio di calciatore della fascia d'età obbligata.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in **ambito nazionale** (Coppa Italia, gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono **fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale**), **va osservato l'obbligo minimo – stabilito dalla L.N.D. – circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età e cioè almeno un calciatore nato dall'1.1.1997 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.1996 in poi.**

PLAY-OFF E PLAY-OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI D'ECCELLENZA E PROMOZIONE 2015/2016

La normativa relativa allo svolgimento dei play-off e play-out della stagione sportiva 2015/2016 sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale di giovedì 10 settembre p.v.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli art. 17, 19, 22 e 45 del Codice di Giustizia Sportiva.

RICHIESTE DI TESSERAMENTO – AGGIORNAMENTO POSIZIONE – TRASFERIMENTO

Si rimanda alle pagine da 86 a 94 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio u.s., del C.R. Campania.

ADEMPIMENTI TECNICI – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETÀ

Il Consiglio Direttivo della Lega ha deliberato di fare obbligo alle società partecipanti ai Campionati di predisporre, ai bordi del campo di giuoco e dalla stessa parte, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Il Consiglio Direttivo della Lega ha stabilito, altresì, che nelle gare di tutti i Campionati – ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro – **quelli di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della società di appartenenza.**

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI

NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO

Le richieste di cui in epigrafe **dovranno pervenire a questo Comitato almeno cinque giorni prima della gara stabilita. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.**

Le richieste non documentate, o inoltrate a mezzo telegramma, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime. In considerazione del carattere d'urgenza della comunicazione, l'unico

sistema di trasmissione consentito è quello del telefax, con l'indicazione sia del numero di telefax di trasmissione, sia di un recapito telefonico di immediato ed agevole collegamento, per eventuale riscontro.

La società deve peraltro accertarsi, anche a mezzo telefono, dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione. Per evidenti motivi organizzativi e nel rispetto degli interessi sportivi delle società controparti, si rivolge invito ad evitare, nei limiti del possibile, qualsiasi variazione di giorno, o di orario, o di campo di gioco.

In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania

– fermo restando, ovviamente, l'obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale – ha disposto quanto segue:

– con particolare riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria dei campi sportivi e della loro tutt'altro che rara indisponibilità sopravvenuta, che ogni variazione, di qualsiasi genere (di campo, di giorno di disputa, di orario della gara), a maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale, sia comunicata alle due società interessate a mezzo fonogramma, precedentemente predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente dal servizio centralino del Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all'iscrizione al Campionato della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via);

– che il fonogramma in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il dirigente di società contattato telefonicamente – ad evitare possibili disguidi, o malintesi – sarà comunque invitato (nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo dettatogli ed a ripeterlo, in sequenza immediata.

Di conseguenza, si invitano le società ad indicare – nella documentazione per l'iscrizione al Campionato di competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità che graverebbero sulla società medesima – recapiti telefonici agevolmente contattabili dal Comitato.

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

Non saranno ratificate richieste di variazioni, né delle gare di prima squadra, né delle gare del Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista, che possano comportare una contemporaneità (delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile di una delle due società controparti), non prevista dai rispettivi calendari.

Per il Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

RECUPERO DELLE GARE

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali. La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2015/2016, che il recupero delle gare sia effettuato il **decimo giorno** successivo a quello della gara da recuperare, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni);
- 2) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del / o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo, sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Commissione Disciplinare, sarà attesa la decisione della Commissione Disciplinare medesima, ma non quella eventuale della C.A.F., per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della C.D., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Per il Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista non saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì), nelle quali sia impegnata una società, la cui successiva gara sia in calendario per il sabato immediatamente successivo.

Analogamente, come già specificato nel paragrafo precedente, *Variazioni campi ed orari*, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE DI GARA

Il C.R. Campania ha deliberato, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle ultime quattro giornate dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria si disputino in **contemporaneità di orario**, anche per la stagione sportiva 2015/2016.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, del Campionato Regionale Juniores e/o di Attività Mista, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

Le relative modalità saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., prima del periodo di riferimento.

RIDUZIONE DEL TEMPO DI ATTESA ("TEMPO DI TOLLERANZA") CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

Come per le scorse stagioni sportive, anche per il 2015/2016, al fine dell'effettivo rispetto del principio della contemporaneità, **per le gare dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione**, a decorrere dalla gara della quart'ultima giornata, il C.R. Campania disporrà – nell'esercizio della facoltà, di cui all'art. 54, n. 3, N.O.I.F. – la riduzione del tempo di attesa (comunemente definito "tempo di tolleranza"), dagli ordinari quarantacinque minuti, a **quindici minuti**.

CAMPIONATI 2015/2016 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE

(Circolare n. 6 della L.N.D., del 1° luglio 2015, allegata presente C.U. n. 1 del 3 luglio 2015)

Allo scopo di evitare problematiche dovute alla presenza nello stadio di persone non autorizzate, anche sotto il profilo della responsabilità, in specie a seguito di eventuali ordinanze degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, in occasione della disputa di **gare A PORTE CHIUSE (in assenza di pubblico)** dei Campionati 2015/2016 **è consentita esclusivamente la presenza delle persone autorizzate.**

Al riguardo, in analogia a quanto disposto dal C.R. Campania nelle precedenti stagioni sportive, la Lega Nazionale Dilettanti, con la Circolare n. 6 del 1° luglio 2015 (che si allega al presente Comunicato Ufficiale), ha regolamentato la materia, disponendo che, in occasione della disputa di gare a porte chiuse (in assenza di pubblico) dei Campionati 2015/2016 il numero delle persone

ammesse all'interno dello stadio, comprensivo di Dirigenti, tecnici e calciatori, non potrà superare il limite massimo di TRENTA unità.

Saranno, altresì, ammessi all'interno dell'impianto sportivo: 1) i possessori di tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di specifiche funzioni ad essi affidate; 2) i giornalisti in possesso di regolare tessera d'iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; 3) operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di emittenti debitamente autorizzate dai Comitati o dalle Divisioni; 4) personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa.

Le biglietterie dello stadio ove si disputino gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere messo in vendita alcun tipo di tagliando d'ingresso.

Le società oggetto del provvedimento restrittivo, o che si trovino in condizione di dover disputare la gara a porte chiuse (in assenza di pubblico) debbono dare tempestiva comunicazione:

- alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
- al sig. Prefetto ed al sig. Questore competenti del territorio ove è ubicato l'impianto sportivo;
- all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

In caso di mancato rispetto della prescrizione di disputa della gara a porte chiuse l'arbitro non avrà facoltà di dare inizio alla gara medesima, con le conseguenziali sanzioni a carico della/e società inadempiente/i.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.

Per le gare organizzate dalla L.N.D. **in ambito nazionale** (ad esempio, quelle della fase finale, dunque nazionale, della Coppa Italia Dilettanti; quelle del Campionato Regionale Juniores e / o di Attività Mista – fase nazionale –, quelle degli spareggi / promozione tra le seconde classificate dei due gironi del Campionato di Eccellenza) sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale (figura che sostituisce, a seguito della modifica all'art. 26 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 28 gennaio 1999, pubblicata in allegato al C.U. n. 72 dell'1 aprile 1999, del C.R. Campania);
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara (Facoltativo). **La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.**

Per le gare organizzate dalla L.N.D. **in ambito regionale e del Settore Giovanile e Scolastico** sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;

- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici nei Campionati dove prevista l'obbligatorietà, ovvero, in mancanza, **esclusivamente per i campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i Campionati di Terza Categoria, Juniores Provinciale, Calcio a Cinque Serie C2, e di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, della L.N.D.**, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.

f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETÀ DI ECCELLENZA E PROMOZIONE).

f) alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza È FATTO OBBLIGO di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. IN ALTERNATIVA, alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione dell'ammenda (disposta in € 100,00) di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3^a categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Ovviamente, il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. **LE SOCIETÀ SONO INVITATE A SCARICARE ON-LINE (dalla loro pagina web riservata) E FAR VIDIMARE PRESSO QUESTO C.R., prima dell'inizio del Campionato, LA TESSERA PERSONALE (PLASTIFICATA), RELATIVA AI DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI.**

La responsabilità di indicazioni, nella tessera personale, di uno o più persone non censite quali dirigenti della società intestataria, ovvero non legittimate ad esservi inserite (ad esempio, tecnici o massaggiatori), è esclusivamente della società richiedente, anche a prescindere dall'eventuale vidimazione da parte di questo C.R.

ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI SOSTITUITI – AMMONITI – ESPULSI

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un **modello** (pubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 4 luglio u.s. e scaricabile alla voce **modulistica** del Sito Internet di questo C.R.), **sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima**, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazioni a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Le società di Eccellenza e Promozione presteranno particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento specifico ai calciatori "**giovani**", la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro, nonché di almeno quattro copie, corredate da carta copiativa, del modello in argomento, per l'ipotesi che l'arbitro ne sia sprovvisto.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta "panchina allungata", di cui ad apposito paragrafo, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale - siano redatte in modo chiaro e compilate possibilmente

a macchina, ad evitare, oltretutto, che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

ORDINE PUBBLICO

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 62, commi 4 e 5 – N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico:

"Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della F.P., anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico. **L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara".**

La richiesta d'intervento della F.P., inoltrata dalla società ospitante alla competente Autorità e da quest'ultima vidimata, dovrà essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L'eventuale inadempienza comporterà la sanzione dell'ammenda, di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. Al termine di ogni singola gara il Dirigente Accompagnatore Ufficiale prenderà visione del modello post-gara riepilogativo dei calciatori ammoniti ed espulsi, compilato dall'arbitro, e lo sottoscriverà per ricevuta, all'atto della consegna da parte dell'arbitro stesso.

Sull'argomento, cfr. anche il paragrafo *Elenco post-gara..*, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 4 luglio u.s., di questo C.R.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle società ospitanti di comunicare alla società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse società ospitate.

CAMPI SPORTIVI – AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Anche in conformità alle note della L.N.D., a firma del Presidente Tavecchio, prot. 5103 del 21 giugno 2001, già richiamata sul C.U. n. 91 del 14 giugno 2001, pag. 2408, e prot. 4356 del 9 maggio 2002, pubblicata in allegato al presente C.U., la quale ultima ha sottolineato la tassatività delle norme di riferimento e l'esigenza del loro "rigido rispetto", **il C.R. Campania, per quanto di sua competenza, ha deliberato, anche per la stagione sportiva 2015/2016, che non sarà assolutamente ratificata alcuna nuova richiesta, neppure in via provvisoria, di disputa di gare ufficiali di qualsiasi Campionato od Attività su un campo sportivo che sia ubicato in provincia diversa rispetto a quella della sede sociale.** Tale divieto è pienamente efficace anche in ordine ad eventuali richieste riferite a Comuni confinanti di due diverse province.

Restano fermi, ovviamente, tutti gli altri vincoli e divieti, di cui alle norme e disposizioni in materia. Il divieto assoluto, come innanzi specificato, non investe le società autorizzate, anche in via provvisoria, come dalle relative pubblicazioni sui Comunicati Ufficiali delle precedenti stagioni sportive.

Per le società che, nelle precedenti stagioni sportive hanno disputato, in forza di autorizzazione provvisoria, gare su campo di comune non coincidente con quello della sede sociale, è stato altresì stabilito, per la stagione sportiva 2015/2016, che non sarà ratificata alcuna richiesta di disputa di gare su altro campo di comune diverso da quello già in precedenza autorizzato in via provvisoria.

È fatta salva esclusivamente l'ipotesi del ripristino della situazione di coincidenza del Comune della sede federale con quello del campo di giuoco.

Peraltro, tenuto conto dell'attività prevalentemente promozionale e di base dei Campionati, Regionale di Seconda Categoria, Provinciali di Terza Categoria, di Terza Categoria Under 18 e Provinciali di Calcio a Cinque, e di Calcio Femminile ad undici, nonché in analogia ai Criteri di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, il Consiglio Direttivo si riserva, esclusivamente per le attività richiamate in questo capoverso, una valutazione riferita al singolo caso, con possibilità di eventuale deroga, in via eccezionale.

Allo scopo di assicurare uno svolgimento sempre più tranquillo e regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative anche alla corrente stagione sportiva, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S.

Per tutti i Campionati le società dovranno allegare alla disponibilità del campo sportivo:

- **DICHIARAZIONE DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori;

- **LICENZA DI AGIBILITÀ** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori;

Con decorrenza dalla data odierna, la medesima documentazione sarà condizione necessaria per l'iscrizione a tutti gli altri Campionati.

MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

Art. 12, comma 4, C.G.S. ("Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"):

"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio". Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. verranno compilate in base all'art. 51 – N.O.I.F. In particolare, si richiama il dettato del comma 2: "La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di **TRE PUNTI** per la gara vinta, di **UN PUNTO** per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti".

In relazione alle ipotesi di società classificatesi a parità di punteggio, sia per le posizioni utili alla promozione alla categoria superiore, sia per quelle che comportano la retrocessione alla categoria inferiore, si rimanda ai paragrafi "Play-Off e Play-Out", che saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale di giovedì 10 settembre p.v., di questo C.R., in ordine alle Classifiche dei Campionati Regionali 2015/2016 di Eccellenza e di Promozione.

CAMBIO DELLE MAGLIE

Nell'ipotesi di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

MIGLIORE FORMAZIONE

Le società della L.N.D. sono tenute a schierare nelle gare di Campionato e di Coppa Italia Dilettanti la loro migliore formazione. *L'inosservanza di detta disposizione comporta per le società inadempienti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, b), del Codice di Giustizia Sportiva.*

ALLENATORI

La materia regolante il rapporto tra le società dilettantistiche e gli Allenatori sarà oggetto di Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, **la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).**

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del C.R. Campania, ha ratificato **l'obbligo dell'uso delle tessere plastificate** per tutti i calciatori tesserati, anche al fine del riconoscimento dei calciatori partecipanti alle gare organizzate nell'ambito della stessa Lega. Per la relativa attuazione si rimanda all'apposito paragrafo pubblicato su questo C.U.

Si riportano – di seguito – le norme di attuazione deliberate dal Consiglio Federale per l'identificazione dei calciatori:

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza, o da altra autorità dello stato all'uopo legittimata, o da un Notaio;
- **mediante tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalle Divisioni o dai Comitati.**

Il modello per la richiesta della tessera plastificata è scaricabile dal Sito Internet di questo C.R. nella sezione "Modulistica".

SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati che si svolgono in ambito nazionale e regionale, organizzati dalla Divisione Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, nonché in tutte le altre gare dell'attività ufficiale, è consentita la SOSTITUZIONE DI TRE CALCIATORI INDIPENDENTEMENTE DAL RUOLO RICOPERTO. Per il solo Campionato di Attività Mista, organizzato in ambito regionale, sono previste cinque sostituzioni indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare del Campionato Regionale Juniores (o Attività Mista o Juniores 1998) organizzato dai Comitati Regionali, possono essere effettuate **cinque sostituzioni** per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto.

CALCIATORI DI RISERVA: "PANCHINA CON SETTE CALCIATORI"

Come già per le stagioni sportive precedenti, anche per la stagione sportiva 2015/2016 nel corso delle gare ufficiali organizzate dalla L.N.D. in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati di Serie A e B di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, Terza Categoria Under 18, - Campionato Juniores, Nazionale, Regionale e Provinciale, - Campionato di Attività Mista, Regionale e Provinciale, - Campionato, Regionale e Provinciale, di Calcio Femminile), **LE SOCIETÀ POSSONO INDICARE NELLA DISTINTA DI GARA DA PRESENTARE ALL'ARBITRO FINO AD UN MASSIMO DI SETTE CALCIATORI DI RISERVA, TRA I QUALI SARANNO SCELTI GLI EVENTUALI SOSTITUTI.**

La modifica di cui al C.U. n. 48/A del 23 agosto 2013 della F.I.G.C. relativa all'indicazione di un massimo di dodici calciatori di riserva nelle distinte da consegnare all'arbitro è riferita solo alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A.

Si enunciano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- **nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, possono essere indicati fino ad un massimo di SETTE calciatori di riserva;**
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata (a giuoco fermo e sulla linea mediana del terreno di giuoco) a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;

- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al giuoco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali *non sono tenuti* ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

Al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello, sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna, all'arbitro stesso, della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto-dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto (cfr., a tale riguardo, il paragrafo *Elenco post-gara...*, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio u.s.).

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

In ragione dell'**errata compilazione delle distinte di giuoco** da parte di numerose società di questo C.R. (a tale riguardo, con decorrenza dalla stagione sportiva 2002/2003, il G.S. ha sanzionato con un'ammenda le società inadempienti), si trascrivono, di seguito, le "**Decisioni F.I.G.C.**" **in ordine ai commi di riferimento alla Regola 4 delle N.O.I.F. – Tenuta di giuoco dei calciatori:**

1) I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n.1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.

Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti, i calciatori devono indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero e personalizzata sul dorso con il cognome del calciatore che la indossa.

4) Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti Organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (consultare l'apposito paragrafo sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio u.s., di questo C.R.).

5) L'eventuale mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori non può provocare l'inibizione a partecipare alla gara. L'arbitro, però, dovrà farne menzione nel referto di gara per i provvedimenti dell'Organo competente.

Si richiama l'attenzione delle società su quanto innanzi precisato, in ragione delle ripetute situazioni negative (in particolare in ordine al foglio notizie post-gara) che sono state cagionate, anche a danno delle dirette società interessate dall'infrazione a questa norma.

Si sottolinea, infine, che oltre a non essere consentito l'utilizzo di maglie sprovviste di numerazione (e sarà menzionata dall'arbitro per le sanzioni da parte del Giudice Sportivo), non è ammessa neppure una numerazione diversa da quella indicata al n. 1).

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Commissario di Campo

€ 100.00

La società che chieda la designazione di Commissario di Campo dovrà far pervenire al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del SETTIMO giorno, che precede la gara di riferimento.

Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

In alternativa, la società potrà formalizzare la richiesta mediante vaglia telegrafico, da trasmettere entro l'indicato termine del settimo giorno precedente, dell'importo corrispondente, con esatta indicazione della relativa causale (ad esempio: "Commissario di Campo gara X - Y del ...").

AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

- **Campionato di Eccellenza**
- **Campionato di Promozione**
 - 1a rinuncia
 - 2a rinuncia
 - 3a rinuncia

€ 500,00
€ 1000,00
€ 2000,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificheranno quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati.

Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 dell'art. 53 – N.O.I.F., sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura **DECUPLICATA** rispetto a quelle previste per la prima rinuncia a gara del Campionato di competenza.

INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha stabilito, come di seguito indicato, gli importi degli indennizzi per mancato incasso dovuti alle società ospitanti, in ordine a singola rinuncia delle società ospitate, relativa alla stagione sportiva 2014/2015, con esclusione dei Campionati non elencati:

ECCELLENZA	€ 500,00
PROMOZIONE	€ 300,00

TASSE PER RICORSI

Per la stagione sportiva 2015/2016 gli importi sono quelli riportati nell'allegato "Oneri Finanziari" al C.U. n. 1 del 3 luglio u.s. di questo C.R.

TASSE DI TESSERAMENTO

Per la stagione sportiva 2015/2016 sono stabiliti i seguenti importi:

- Calciatori Dilettanti; "Giovani di Serie A, B, I^a Divisione e II^a Divisione", "Giovani Dilettanti" €. 5,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti €. 19,00
- Medici sociali di società della Lega Nazionale Dilettanti €. 60,00

INFORMAZIONI PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

CAMPIONATO DI ECCELLENZA:

OBBLIGO DI PRESENZA DEL MEDICO SOCIALE O, IN ALTERNATIVA (PER LE SOCIETÀ OSPITANTI), PRESENZA DI UN'AMBULANZA A BORDO CAMPO

Si richiama l'attenzione delle società sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 2 agosto 2012, pubblicato in allegato al C.U. n. 15 dell'8 agosto 2012 e richiamato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio u.s. della

Lega Nazionale Dilettanti, **ALLE SOCIETÀ OSPITANTI DEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA È FATTO OBBLIGO DI FAR PRESENZIARE IN OGNI GARA UN MEDICO DA ESSE DESIGNATO**, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. **IN ALTERNATIVA**, alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza **È FATTO OBBLIGO DI AVERE AI BORDI DEL CAMPO DI GIUOCO UNA AMBULANZA**. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione dell'ammenda (disposta in € 100,00) di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

AMMISSIONI AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D 2016/2017

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2016/2017 le 36 società dei Campionati di Eccellenza Regionale, come segue:

- quelle, in numero di ventotto, che si classificheranno al **primo posto** del rispettivo, singolo girone del Campionato di Eccellenza Regionale 2015/2016;
- la squadra di Eccellenza Regionale vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2015/2016 – fase nazionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1 c), N.O.I.F. e del Regolamento della Coppa;
- le sette vincitrici degli spareggi-promozione tra le ventotto squadre (classificate al **secondo posto** di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza Regionale), **che i Comitati Regionali dovranno comunicare alla L.N.D. entro il 2 maggio 2016**. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Si rinvia, in argomento, al paragrafo, di questo C.U., *Play off e play out 2015/2016 – Campionato di Eccellenza*.

RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2016/2017

Le retrocessioni dal Campionato Regionale d'Eccellenza 2015/2016 sono determinate in numero di TRE, per ognuno dei due gironi (salva la necessità di retrocessioni aggiuntive se dovesse verificarsi un'eccedenza di retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie D). Si rinvia, in argomento, al paragrafo *Play off e play out 2015/2016 – Campionati di Eccellenza e Promozione*.

Sul Comunicato Ufficiale di riferimento è stato reso noto il meccanismo delle eventuali **retrocessioni aggiuntive** (sia dal Campionato di Eccellenza, sia – di conseguenza – da quelli di Promozione e Prima Categoria, con riserva di estensione a quello di Seconda Categoria), in rapporto all'eventualità di retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie D in numero eccedente quello delle promozioni, ad esso, dal Campionato Regionale Campano di Eccellenza.

In ogni caso, è riservata priorità assoluta (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per la conservazione del titolo di Eccellenza, entro tale limite senza obbligo di presentazione della domanda di riammissione), alle società eventualmente retrocesse "in eccedenza" (o aggiuntive), nell'ordine.

RETROCESSIONI AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA 2016/2017

Le squadre che si classificheranno nelle ultime due posizioni in ogni singolo girone del Campionato Nazionale di Serie D 2015/2016, nonché le due perdenti le rispettive gare di play out retrocederanno ai rispettivi Campionati Regionali d'Eccellenza 2016/2017.

ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

In conformità alle disposizioni regolamentari, di cui all'art. 58, comma 1, delle N.O.I.F., alle società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores organizzato dal C.R. Campania.

Le società dei Campionati Regionali, non escluso quello di Eccellenza, non possono essere iscritte al Campionato Nazionale Juniores 2015/2016.

Alle società di Eccellenza che non parteciperanno al Campionato obbligatorio "Juniores" (Regionale o Provinciale), verrà addebitata, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato, la somma di seguito indicata:

- importo di € 5000,00 (per le società di Eccellenza).

Ai detti Campionati possono prendere parte i calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Al Campionato Regionale Juniores 2015/2016 è consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1996 in poi.

Per contro, in considerazione del particolare assetto normativo, alle società di **Terza Categoria – Under 18** partecipanti al Campionato Regionale Juniores e/o di Attività Mista 2015/2016 organizzato dal C.R. Campania **non sarà consentita la partecipazione di calciatori "fuori quota"**.

È fatto divieto alle società Juniores "pure" regionali (3ª Categoria – Under 18) di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria.

Alla partecipazione effettiva ad un Campionato Juniores 2015/2016, organizzato nell'ambito del C.R. Campania (Regionale, o di Attività Mista) è connesso un congruo contributo economico. Sia per il Campionato Regionale Juniores, sia per il Campionato di Attività Mista, è, inoltre, stabilito l'esonero da qualsiasi addebito in ordine alle spese arbitrali.

Le società di Eccellenza possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.)

INFORMAZIONI PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE

AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2016/2017

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza Regionale della stagione sportiva 2016/2017 le società che si classificheranno al **primo posto** dei rispettivi gironi del Campionato di Promozione 2015/2016.

Acquisiranno, altresì, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Eccellenza Regionale della stagione sportiva 2016/2017 anche le società, in numero di DUE, vincitrici le gare di spareggio-promozione (a seguito delle gare di play-off) come dalla normativa che sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., non appena perverrà la relativa autorizzazione da parte del competente Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti: in ogni caso, in data precedente la prima giornata del Campionato di Promozione 2015/2016.

RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2016/2017

Le retrocessioni dal Campionato Regionale di Promozione 2015/2016 sono determinate in numero di TRE, per ognuno dei quattro gironi. Si rinvia, in argomento, al paragrafo, Play off e play out 2015/2016 – Campionati di Eccellenza e Promozione.

Su apposito Comunicato Ufficiale, sarà reso noto il meccanismo delle eventuali **retrocessioni aggiuntive** (sia dal Campionato di Eccellenza, sia – di conseguenza – da quelli di Promozione e Prima Categoria, con riserva di estensione a quello di Seconda Categoria), in rapporto all'eventualità di retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie D in numero eccedente quello delle promozioni, ad esso, dal Campionato Regionale Campano di Eccellenza.

In ogni caso, è riservata priorità assoluta (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per la conservazione del titolo di Eccellenza, entro tale limite senza obbligo di presentazione della domanda di riammissione), alle società eventualmente retrocesse "in eccedenza" (o aggiuntive), nell'ordine.

ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

In conformità alle disposizioni regolamentari, di cui all'art. 58, comma 1, delle N.O.I.F., alle società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores organizzato dal C.R. Campania.

Le società dei Campionati Regionali, non escluso quello di Promozione, non possono essere iscritte al Campionato Nazionale Juniores 2015/2016.

Alle società di Promozione che non parteciperanno al Campionato obbligatorio "Juniores" (Regionale o Provinciale), verrà addebitata, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato, la somma di seguito indicata:

- importo di € 4000,00 (per le società di Promozione).

Ai detti Campionati possono prendere parte i calciatori nati dal 1° gennaio 1997 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Al Campionato Regionale Juniores 2015/2016 è consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1996 in poi.

Per contro, in considerazione del particolare assetto normativo, alle società di **Terza Categoria – Under 18** partecipanti al Campionato Regionale Juniores e/o di Attività Mista 2015/2016 organizzato dal C.R. Campania non sarà consentita la partecipazione di calciatori "fuori quota".

È fatto divieto alle società Juniores "pure" regionali (3ª Categoria – Under 18) di tesserare calciatori di età superiore a quella stabilita per tale categoria.

Alla partecipazione effettiva ad un Campionato Juniores 2015/2016, organizzato nell'ambito del C.R. Campania (Regionale, o di Attività Mista) è connesso un congruo contributo economico. Sia per il Campionato Regionale Juniores, sia per il Campionato di Attività Mista, è, inoltre, stabilito l'esonero da qualsiasi addebito in ordine alle spese arbitrali.

Le società di Eccellenza possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.)

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 4 settembre 2015

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Vincenzo Pastore**